

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado

2* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Trovandosi in un piazzale presso una pila del viadotto saliva su una betoniera, percorreva alcuni metri e, a causa di un errore di manovra, precipitava nella scarpata sottostante. Durante la caduta, non essendo la betoniera provvista di barra contro lo schiacciamento dell'autista in caso di ribaltamento né cinture di sicurezza, il lavoratore era sbalzato fuori e subiva plurimi gravissimi traumi, anche a zone vitali, che ne causavano la morte.

Tipologia del luogo di avvenimento

Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 2

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura)» (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Portera ed altri, Rv. 265661-01).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29.01.2020.

Note

I giudici di merito hanno dato atto che l'imputato non ha verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza; che non ha preso atto, nonostante i lavori andassero avanti da molti mesi, che la scarpata estremamente ripida costituiva un serio pericolo per l'incolumità e persino per la vita dei dipendenti; che non ha considerato la insufficienza, a fronte del rischio di precipitazione nella scarpata, della mera presenza di un operatore a terra; e che ha trascurato elementi premonitori di rischio, pur presenti (la vetustà del mezzo, in pessime condizioni, privo di sistemi di protezione antischiacciamento del guidatore e di sistemi di ritenuta).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.